



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 febbraio 2010 (25.02)
(OR. en)**

6314/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0105 (COD)**

**CODEC 105
FSTR 6
REGIO 8
CADREFIN 9
SOC 97**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 8-11 febbraio 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato FUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Lambert van Nistelrooij (PPE, Paesi Bassi) ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, un emendamento di compromesso alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Il 10 febbraio, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate. Non sono stati presentati altri emendamenti.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta l'emendamento adottato separatamente, bensì contiene il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 3.3.2010, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

P7_TA-PROV(2010)0012

FESR: ammissibilità degli interventi nel settore dell'alloggio a favore delle comunità emarginate*I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0382),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 162 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0095/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665);
 - visti gli articoli 294, paragrafo 3 e 178 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0048/2009),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale ■

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue,

- (1) Al fine di migliorare la coesione economica e sociale della Comunità europea, è necessario sostenere interventi limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data. Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale³.
- (2) Le spese sono programmate nel quadro di un'operazione integrata di sviluppo urbano o di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate da deterioramento fisico ed esclusione sociale. A fini di chiarezza, le condizioni alle quali gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa nelle zone urbane possono essere effettuati dovrebbero essere semplificate. Pertanto, le spese per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa dovrebbero essere programmate tenendo conto dei diversi parametri senza tenere conto della fonte di finanziamento. Si dovrebbe inoltre stabilire che sono ammissibili solo le spese per interventi in edifici esistenti.
- (3) ***In numerosi*** Stati membri, ***per le*** comunità emarginate ***che*** vivono ***in*** zone urbane ***o extraurbane, l'alloggio costituisce un fattore decisivo di integrazione***. Di conseguenza, è necessario estendere l'ammissibilità delle spese e gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa ***in tutti gli Stati membri*** a queste comunità che vivono nelle zone ***urbane o*** rurali.
- (4) Senza tenere conto se queste comunità vivono in spazi urbani o rurali, a causa dell'infima qualità delle loro condizioni di alloggio, dovrebbero essere ammissibili anche le spese destinate ***al rinnovo e*** alla sostituzione delle abitazioni esistenti, ***anche*** con nuove costruzioni.

¹ Parere del 4.11.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010.

³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

- (5) Conformemente al principio n. 2 dei principi di base comuni sull'inclusione dei rom reiterato dal Consiglio nelle sue conclusioni sull'inclusione dei rom dell'8 giugno 2009, gli interventi nel settore degli alloggi mirati su un gruppo specifico non dovrebbero escludere altri gruppi che condividono circostanze socioeconomiche analoghe.
- (6) Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, per limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa per le comunità emarginate dovrebbero intervenire nel quadro di un approccio integrato che comprenda azioni, in particolare, nei settori dell'istruzione, della salute, del contesto sociale, dell'occupazione, della sicurezza *e della desegregazione*.
- (7) *È opportuno assicurare condizioni uniformi di attuazione riguardo all'adozione dell'elenco dei criteri necessari per determinare le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale e dell'elenco degli interventi ammissibili. A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio dei poteri di attuazione attribuiti alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dell'attività legislativa dell'Unione, è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.*
- (8) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 è sostituito dal seguente:

- "2. Le spese per l'edilizia abitativa, eccettuate le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1, sono ammissibili *nei* seguenti *cas*:
- per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e* nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
 - per tutti gli Stati membri soltanto* nell'ambito di un approccio integrato per le comunità emarginate.

L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione totale del FESR.

Per quanto riguarda *le lettere a) e b)*, le spese sono limitate *ai* seguenti interventi:

- rinnovo delle parti comuni in alloggi multifamiliari esistenti,

¹ *GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

- rinnovo e cambio d'uso di edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

Per quanto riguarda la **lettera b)**, gli interventi potranno comprendere **il rinnovo e** la sostituzione degli edifici esistenti ■ .

La Commissione **adotta** l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) ■ e l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente